



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1721**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione dei termini e delle modalità di presentazione delle richieste previste dal comma 5 quater dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1- 41/legisl. art. 14 comma 4 quater. relative allo scarico delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Il giorno **06 Ottobre 2014** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**GIOVANNI GARDELLI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che,

l'articolo 14 (disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi) del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg (TULP) consente, al comma 5quater, che, su richiesta del titolare dello scarico presentata al Comune, *vengano assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, rientranti nelle categorie di imprese individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005* (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), *appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo* (le cantine vinicole che trattano uva in quantità superiore a 1.000 quintali annui) *e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m<sup>3</sup>/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n. 227, a condizione che lo scarico sia recapitato in pubblica fognatura nera presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque. In riferimento a tale tipologia di acque reflue si applicano i limiti di emissione allo scarico previsti dalla tabella G allegata al TULP.*

*In sede di autorizzazione o di modifica della stessa il comune può stabilire valori limite meno restrittivi di quelli indicati alla tabella G del TULP - ad esclusione di quelli relativi ai parametri di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 - individuati a seguito di apposita convenzione stipulata tra la struttura provinciale competente in materia di gestione degli impianti di depurazione ed il titolare dello scarico interessato, che può definire ogni altra condizione di esercizio dello scarico in fognatura, al fine di garantire da parte dell'impianto di depurazione finale, il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, anche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.*

Con le modifiche da ultimo introdotte al dispositivo sopraccitato con legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 è stato previsto che con deliberazione della Giunta provinciale vengono fissati:

1. i termini e le modalità di presentazione delle richieste previste dal sopraccitato articolo di legge;
2. i criteri, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, per la selezione delle richieste nel caso in cui il numero delle stesse risulta incompatibile con la potenzialità dell'impianto di riferimento;
3. i criteri di ammissibilità delle richieste di deroga ai limiti di emissione indicati alla tabella G allegata al TULP, ad esclusione di quelli relativi ai parametri di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Tutto ciò premesso la Giunta provinciale approva la seguente proposta di deliberazione che definisce nell'allegato, parte integrante e sostanziale della stessa, i termini, le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di scarico in pubblica fognatura delle piccole aziende agroalimentari aventi le caratteristiche di cui all'art. 14 comma 5quater del TULP sopra richiamate.

Le domande saranno istruite da ADEP a seguito della pubblicazione, con cadenza annuale, di un apposito bando di selezione.

A seguito dell'avvenuta selezione, i cui risultati saranno resi noti anche ai Comuni territorialmente interessati, per i soggetti che richiedano la deroga ai limiti di cui alla tab. G del T.U.L.P. si rende inoltre necessaria la stipula con l'Agenzia per la Depurazione della Provincia Autonoma di Trento di un'apposita convenzione che disciplina le condizioni di scarico in fognatura adottata ai sensi dell'articolo 58 del T.U.L.P. che dovrà essere successivamente presentata al Comune territorialmente competente a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura.

Si prevede inoltre l'esclusione dal regime di cui all'articolo 14, comma 5 quater del TULP per le imprese che hanno ottenuto finanziamenti pubblici per la realizzazione di un proprio depuratore nei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda di autorizzazione.

Ai liquami provenienti da insediamenti agro-alimentari, recapitati in fognatura ai sensi dell'art. 14 comma 5 quater del TULP si applicano le tariffe stabilite per gli insediamenti produttivi secondo la deliberazione 24 marzo 1995 n. 3420 e s.m., con determinazione dei parametri Oi – Si.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg art. 10;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 – istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale 24 marzo 1995, n. 3420 e ss mm Legge 10 maggio 1976, n. 319 e T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Nuova elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi e precisazioni in ordine all'applicazione della tariffa relativa agli scarichi provenienti da insediamenti civili;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale 3 febbraio 2014, n. 92 di approvazione dei criteri e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti, programmi annuali ed altri atti a contenuto programmatico, di deliberazioni riguardanti l'adozione di criteri generali di finanziamento, nonché di deliberazioni concernenti criteri generali aventi un impatto procedurale e/o organizzativo, in particolare il punto 1 lett. e);
- visto il parere favorevole della III commissione permanente del Consiglio provinciale, n. prot. CPTN/0013668/P del 18 settembre 2014;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali n. prot. 1394 di data 25 settembre 2014;
- ritenuto di rinviare in sede di approvazione del bando di selezione l'acquisizione del parere del Servizio di supporto alla direzione generale, ICT e semplificazione ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 sulla domanda di partecipazione che le PMI devono presentare al dirigente della struttura competente in materia di depurazione delle acque reflue provinciali ai sensi dell'articolo 14, comma 5 quater del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg;

a voti unanimi, legalmente espressi

delibera

- 1) di approvare l'allegato disciplinare che detta i termini e le modalità di presentazione delle richieste previste dal comma 5 quater dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41/legisl. art. 14 comma 4 quater. relative allo scarico delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- 2) di individuare quale struttura competente all'istruttoria delle domande di cui al punto 1 il Servizio di gestione degli impianti in collaborazione con i Comuni interessati;
- 3) di prevedere la pubblicazione da parte del dirigente della struttura competente in materia di depurazione delle acque reflue provinciali di un bando di selezione per la determinazione delle imprese idonee al conferimento dei reflui presso i depuratori provinciali ai sensi dell'articolo 14, comma 5 quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 /Leg nonché degli adempimenti necessari e conseguenti;
- 4) di prevedere che la convenzione di cui alla tabella G allegata al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 /Leg, se ed in quanto necessaria, sarà stipulata tra il dirigente della struttura competente in materia di depurazione delle acque reflue provinciali e l'impresa ed inviata al Comune territorialmente interessato per l'ottenimento del provvedimento autorizzatorio;
- 5) di prevedere la pubblicazione sul BUR della presente deliberazione al fine di darne la più ampia notizia ai soggetti interessati. Per le imprese rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5 quater del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 /Leg attualmente autorizzate allo scarico da parte dei Comuni la comunicazione è effettuata a cura dell'amministrazione comunale.

LLO

**Allegato parte integrante**  
disciplinare

**Allegato:**

**INDICE**

1. GENERALITA'
2. TERMINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
3. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4. CRITERI DI PRIORITA'
5. VINCOLI
6. CONTROLLI
7. PRESCRIZIONI
8. TARIFFA
9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**1. GENERALITA'**

L'articolo 14 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti consente, al comma quater che, *su richiesta del titolare dello scarico presentata al Comune, vengano assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, rientranti nelle categorie di imprese individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m<sup>3</sup>/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n. 227, a condizione che lo scarico sia recapitato in pubblica fognatura nera presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque.*

Con legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 è stato modificato il comma 5quater dell'art 14 del TULP, prevedendo che *“con delibera della G.P. vengano fissati i termini e le modalità di presentazione delle richieste previste dal comma 5quater stesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre stabiliti i criteri, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, per la selezione delle richieste da applicare quando l'insieme delle richieste presentate risulta incompatibile con la potenzialità dell'impianto e i criteri di ammissibilità delle richieste di deroga ai limiti di emissione indicati dalla tabella indicata da questo comma. La predetta deliberazione può disciplinare l'esclusione delle imprese che hanno ottenuto finanziamenti pubblici per la realizzazione di un proprio depuratore”.*

La convenzione per lo scarico in fognatura, approvata secondo la procedura stabilita dalla tabella G<sup>1</sup> del T.U.L.P. (Limiti di accettabilità per gli scarichi in fognatura da

insediamenti produttivi) come richiamata dall'articolo 51 comma 2bis del TULP<sup>2</sup>, (per i soggetti che richiedano deroga ai limiti della tab. G del T.U.L.P.) viene stipulata fra l'impresa richiedente e l'ADEP (Agenzia per la Depurazione) della Provincia Autonoma di Trento; successivamente l'impresa dovrà presentare al Comune territorialmente competente la domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura, corredata da detta convenzione.

## **2. TERMINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Entro 3 (tre) mesi dall'adozione della presente deliberazione, ADEP pubblicherà un apposito bando, su almeno 2 quotidiani locali e sul sito istituzionale della P.A.T., dando indicazione dei depuratori pubblici presso i quali è ammesso presentare la domanda di conferimento in fognatura degli scarichi degli insediamenti agro-alimentari; l'elenco degli impianti di depurazione idonei sarà stilato in base alla potenzialità residua, al netto del quantitativo storicamente consolidato del trattamento di rifiuti liquidi. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del bando. La graduatoria di merito ha validità di 4 (quattro) anni. La riapertura del bando è prevista ad esaurimento della graduatoria. Nuove domande in vigore di graduatoria sono ammesse compatibilmente con la capacità di ricezione degli impianti pubblici di depurazione. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Il responsabile del procedimento dirigente della struttura competente in materia di depurazione delle acque reflue provinciali.

## **3. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Hanno diritto a presentare richiesta di accesso alla convenzione per lo scarico in fognatura, ai sensi dell'art. 14 comma 5 quater del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. piccole-medie imprese agroalimentari, rientranti nelle categorie di imprese individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di

---

<sup>2</sup> punto 4bis. Su richiesta del titolare dello scarico delle acque reflue provenienti dalle cantine vinicole contemplate dall'articolo 51, comma 2 bis, del presente testo unico, il comune può fissare - in sede di autorizzazione allo scarico in fognatura o di modifica della stessa - valori limite meno restrittivi rispetto a quelli indicati dalla presente tabella per i parametri indicati ai numeri 7 (materiali in sospensione), 8 (BOD5) e 9 (COD), nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:

- a) i valori limite sono determinati, caso per caso, mediante apposita convenzione da stipularsi preventivamente tra il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e il titolare dello scarico interessato;
- b) la convenzione di cui alla lettera a) può definire ogni altra condizione di esercizio dello scarico in fognatura, al fine di garantire, da parte dell'impianto di depurazione finale, il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, anche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- c) la convenzione di cui alle lettere a) e b) è allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico ed è recepita dall'autorizzazione stessa, come sua parte integrante (omissis);
- d) ai fini della stipulazione della convenzione sopra prevista, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie acquisisce preventivamente il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del presente testo unico.

- individuazione di piccole e medie imprese), appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo. Non rientrano le aziende olearie.
2. i soggetti di cui al punto 1 non devono avere un proprio impianto di depurazione, finanziato con contributo pubblico, in funzione da meno di 10 (dieci) anni al momento della presentazione della domanda di ammissione alla convenzione;
  3. produzione di acque di scarto inferiore o uguale a 4000 m<sup>3</sup>/anno (totale acque di produzione e acque domestiche); tale requisito deve essere comprovato in base alla media della produzione di acque di scarto negli ultimi quattro anni; qualora l'impresa abbia iniziato la sua attività da meno di quattro anni o abbia effettuato interventi di epicresi, deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare i quantitativi di acque di scarto effettivamente prodotte e la relativa qualità (analisi chimiche);
  4. quantità di azoto totale nello scarico a monte della fase di stoccaggio inferiore o uguale a 1000 kg/anno (espresso come N), l'impresa deve produrre apposita relazione tecnica, supportata da dati analitici, che attesti tale condizione relativa all'anno precedente la richiesta.

#### **4. CRITERI DI PRIORITA'**

Le domande raccolte nel periodo di apertura del bando, in regola con i requisiti richiesti, verranno accolte dando priorità agli scarichi che presentano il minor apporto organico, valutato come prodotto della portata (espressa in m<sup>3</sup>/anno) e la concentrazione del parametro COD (espresso in gr/m<sup>3</sup>) dichiarata dal richiedente (tale valore sarà impegnativo e verificato in sede di esercizio dello scarico); la valutazione degli apporti sarà fatta anche tenuto conto degli apporti di punta in particolari periodi dell'anno, in modo che sia comunque garantito il corretto funzionamento del depuratore ricevente lo scarico; l'ammissione allo scarico in fognatura sarà fatta fino al raggiungimento della capacità dell'impianto di depurazione, valutata al netto del quantitativo storicamente consolidato del trattamento di rifiuti liquidi.

Qualora il depuratore non possa accogliere totalmente i quantitativi per i quali sia stata presentata richiesta, per l'ultima impresa in posizione utile in graduatoria ai fini dell'ammissione, potrà essere data anche un'autorizzazione di scarico parziale. Della graduatoria saranno notiziati i Comuni territorialmente interessati e la stessa verrà pubblicata sul sito della Provincia Autonoma di Trento nonché di ADEP.

#### **5. VINCOLI**

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata a tempo determinato, con validità di quattro anni dal Comune territorialmente competente, tenuto conto delle eventuali prescrizioni e limiti qualitativi e quantitativo per lo scarico fissati in convenzione da ADEP.

ADEP potrà fissare in convenzione limiti meno restrittivi per i parametri della tabella G del TULP (e relative integrazioni) sulla base della effettiva capacità depurativa dell'impianto ricettore dello scarico e fatta salva la possibilità di recupero dei fanghi prodotti dal depuratore.

Qualora durante il quadriennio di validità dell'autorizzazione:

- a) vengano sempre rispettati i limiti, al termine del quadriennio, l'autorizzazione sarà rinnovata se persistono i requisiti di accesso;

b) venga superato uno dei limiti quantitativi previsti in autorizzazione, anche in una sola annualità, l'autorizzazione rilasciata dal Comune decade dall'anno successivo se il limite continua ad essere superato, e dovrà essere eventualmente ripresentata una nuova richiesta, che sarà valutata fra quelle aventi diritto, purché la ditta abbia messo in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto dei limiti.

c) venga superato anche uno solo dei limiti qualitativi in deroga alla tabella G (art. 14 del T.U.L.P). previsti in convenzione, anche in una sola annualità, la struttura provinciale competente chiederà al Comune l'immediata revoca dell'autorizzazione. Il rispetto del quantitativo massimo di azoto scaricabile annualmente e degli eventuali altri limiti quali/quantitativi previsti in convenzione, dovranno essere obbligatoriamente verificati con apposite analisi chimiche, esperite annualmente dal soggetto titolare dell'impianto ricettivo, secondo le modalità di cui alla lettera B della deliberazione 24 marzo 1995 n. 3420 (determinazione del coefficiente "k"); la periodicità delle analisi di autocontrollo sarà fissata nella convenzione;

La struttura provinciale competente può richiedere al Comune la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, qualora il depuratore cui afferisce lo scarico, manifesti problemi funzionali o si rilevino effetti negativi sulla qualità del corpo idrico. Nel caso in cui vi siano più imprese gravanti sullo stesso depuratore, si procederà alla sospensione o revoca dell'autorizzazione secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) all'impresa che abbia superato uno dei limiti quantitativi nell'anno precedente;
- 2) all'impresa con capacità di scarico maggiore.

I quantitativi di liquami scaricati in fognatura dovranno essere misurati con apposito misuratore di portata, approvato da ADEP.

## 6. CONTROLLI

L'amministrazione precedente si riserva di operare controlli a campione sulle dichiarazioni di certificazione e di atto notorio presentate secondo il modello allegato.

Nel caso in cui emergano carenze nella documentazione presentata o che le analisi chimiche presentate non risultino indicative del carico inquinante effettivamente addotto, le dichiarazioni possono essere regolarizzate entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione precedente tramite pec.

Nel caso in cui sono invece rilevate difformità relative alle portate e/o concentrazioni di COD tali il Comune deve procedere alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.

## 7. PRESCRIZIONI

ADEP in convenzione potrà prevedere in capo al soggetto richiedente, la messa a disposizione presso l'impresa di un'apposita vasca di laminazione/stoccaggio per consentire un'adeguata distribuzione del carico inquinante nel corso delle 24 ore, o in periodi diversi della giornata, in modo da ottimizzare la capacità depurativa dell'impianto.

Nel caso di scarichi di caseifici sarà comunque vietato l'apporto di siero e latticello. Saranno inoltre vietati scarichi di sostanze inibenti e/o non compatibili con il ciclo di depurazione biologica (p.es. antifermentativi).

In convenzione può inoltre essere prevista a carico dell'impresa l'installazione di dispositivi tecnologici atti a monitorare la qualità dello scarico.

## **8. TARIFFA**

Ai liquami provenienti da insediamenti agro-alimentari, recapitati in fognatura ai sensi dell'art. 14 comma 5quater del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, si applicano le tariffe stabilite per gli insediamenti produttivi secondo la deliberazione 24 marzo 1995 n. 3420 e s.m. ( in corso di aggiornamento), con determinazione dei parametri Oi – Si mediante analisi chimiche, esperite secondo la procedura indicata nella convenzione.

## **9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le domande di autorizzazione allo scarico o di convenzione, già presentate prima dell'apertura del bando, devono essere ripresentate nei termini temporali previsti dal primo bando. Della pubblicazione del bando ne verrà data notizia ai diretti interessati direttamente dall'amministrazione comunale che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo.